

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4343

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPARINI, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, CASTIELLO, GRIMOLDI,
GUIDESI, INVERNIZZI, MOLteni, PAGANO, PICCHI, RONDINI, SAL-
TAMARTINI, SIMONETTI**

Soppressione dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215

Presentata il 1° marzo 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La recente inchiesta giornalistica che ha direttamente coinvolto, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni (UNAR) del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è solo l'ultima di una lunga serie di ingerenze, finanziamenti indebiti, abusi di ruolo e funzioni. Nell'esercizio delle proprie funzioni questa istituzione ha più volte travalicato il mandato assegnatole inviando segnalazioni e lettere ammonitive ad amministrazioni locali che agivano in piena legittimità. Prova ne sono i numerosi atti di sindacato ispettivo rivolti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La congiuntura economica internazionale degli ultimi tempi che ha investito il

nostro Paese ha imposto ai Governi che si sono succeduti una politica responsabile finalizzata al contenimento dei costi e volta a preservare i conti pubblici. Gli atti dell'UNAR sono da sempre caratterizzati da un approccio settario e ideologizzato che lo rendono incompetente a operare nel rispetto delle proprie funzioni. Tutto ciò con l'aggravante del costo di circa 2 milioni di euro l'anno provenienti dal Fondo di rotazione che sostiene economicamente le iniziative europee.

Auspiciando la più ampia condivisione da parte di tutti i parlamentari, siamo convinti che si possa discutere e approvare in tempi rapidi la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2012.

3. L'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2, della legge 1° marzo 2002, n. 39, sono abrogati.

